



COMUNE DI UDINE

COMUNE DI UDINE
SIDoc - U.O. Contabilità Fiscale

02 OTT. 2017

RICEVUTO

Esaminato

3.10.2017

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.2017/4911/00036

DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO DELLE INFRASTRUTTURE E
DELL'AMBIENTE
Unità Organizzativa Gestione Urbanistica

OGGETTO: Adozione variante n. al Piano Regolatore Generale Comunale relativa al 5° lotto
I.P.S.S.C.A.R. "B.Stringher" in Viale Dello Sport/Viale M. G. Nogara.

TIPO ATTO: Delibera per il Consiglio
TIPO VOTAZIONE: voto palese
IMMEDIATA ESECUZIONE: Sì

VISTO IL RELATORE

(rag. Carlo Giacomello)

Parere favorevole ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DI
UNITÀ ORGANIZZATIVA**

(arch. Raffaele Shaurli)

**IL RESPONSABILE del
SERVIZIO FINANZIARIO**

(dott. Marina Del Giudice)

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Udine è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 57 d'ord. in data 03 settembre 2012, in vigore dal 10 gennaio 2013 a seguito della pubblicazione sul BUR del DPR n. 0272/Pres. del 28/10/2012, di conferma di esecutività della delibera di approvazione anzidetta;

VISTE le varianti successivamente adottate ed approvate;

VISTO che con nota prot. PG/E 0064673 del 23/06/2017, l'Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centrale, Area Territorio – Servizio Edilizia Scolastica, ha presentato istanza affinché questo Comune provveda a predisporre la variazione urbanistica della porzione interessata dall'edificazione del nuovo lotto dell'Istituto Stringher, come identificata negli elaborati allegati all'istanza stessa;

RILEVATO che il nuovo lotto del complesso scolastico, denominato 5° lotto – Corpo Didattica e Laboratori Ovest, è finalizzato ad implementare gli spazi dedicati alla didattica teorica e specialistica non operativa, per compattare le sedi in uso, permettendo allo stato attuale il rientro in sede centrale, in modo pressoché completo, delle classi attualmente dislocate presso la sede dell'I.T.G.C. “G.Marinoni”, e nella sede di Via Modotti;

PRESO ATTO che la variante urbanistica consiste nel cambio di destinazione dell'area interessata dall'intervento, attualmente compresa in zona omogenea E8 “ambito agricolo soggetto a strategie di piano”, in zona per attrezzature collettive, con destinazione Pistr “Istruzione”;

VISTO l'elaborato di variante redatto in data 26 settembre 2017 dall'Unità Organizzativa Gestione Urbanistica, costituito da un fascicolo unico comprendente:

- Relazione
- Zonizzazione esterno: Tavola Z3 – stralcio stato di fatto e variante
- Tavola A – Attrezzature e Servizi – stralcio stato di fatto e variante
- Relazione sul dimensionamento – stralcio stato di fatto e variante
- Relazione assenza effetti sulle S.I.C. (ora Z.S.C.)
- Relazione attinente alla V.A.S.
- Asseverazione aspetti geologici
- Relazione – Asseverazione “variante di livello comunale” ai sensi dell'art.8, comma 9, della Legge Regionale 21/2015;

RITENUTO di condividere i contenuti dell'elaborato come sopra redatto;

RILEVATO che i contenuti della variante sono coerenti con il documento degli "obiettivi e strategie" del vigente piano regolatore generale comunale; in particolare, si evidenzia che gli obiettivi per le aree in esame prevedono, tra l'altro, di "arricchire la qualità dell'intero Sistema Urbano Udinese attraverso la dotazione di servizi ed attrezzature di interesse territoriale", di "potenziare le eccellenze del sistema dei servizi a scala territoriale con particolare riguardo al sistema scolastico e culturale ...", di "consentire il completamento degli strumenti urbanistici in atti", e le strategie prevedono, tra l'altro, il "contenimento delle previsioni di nuove attrezzature collettive, parametrize su reali esigenze funzionali ed economicamente sostenibili", la "verifica ... dell'azzoneamento delle diverse attrezzature esistenti e di progetto", la "instaurazione di un confronto con gli enti gestori dei diversi servizi a scala territoriale per comprendere le esigenze e quantificarne le necessità";

VISTO che la variante in argomento può essere ritenuta "variante di livello comunale" ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 della L.R. 25 settembre 2015, n. 21 e s.m.i., in virtù delle seguenti considerazioni:

- la variante si identifica nella condizione di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 3 della legge regionale anzidetta, in quanto modifica unicamente le zone omogenee già previste nell'assetto azzoneativo dello strumento urbanistico comunale attraverso l'adattamento, l'ampliamento e la riduzione dei perimetri delle stesse, in condizione di non conflitto con gli obiettivi e le strategie degli impianti strutturali, come sopra specificato, e come riscontrabile dagli appositi elaborati a livello di piano struttura del vigente PRGC;
- la variante non si pone in condizione di contrasto con le altre condizioni previste dall'articolo 3 della L.R. 21/2015 e s.m.i.;
- la variante rispetta i limiti di soglia di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo 4 L.R. 21/2015, in quanto costituisce adattamento a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali delle zone omogenee destinate a servizi ed attrezzature collettive;
- la variante non richiede la quantificazione di ulteriori fabbisogni, ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 della L.R. 21/2015, in quanto non attiene le zone omogenee cui la norma si riferisce;

VISTA la relazione inerente ai siti di importanza comunitaria (SIC) ora zone speciali di conservazione (ZSC), ai sensi della direttiva comunitaria 92/42/CEE, di cui all'elenco approvato con decreto del Ministero dell'Ambiente del 03 aprile 2000;

VISTO il documento relativo alla verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente (Direttiva Comunitaria 2001/42/CE; D.Lgs.n. 152/2006; D.Lgs.n. 4/2008) redatto dall'Unità Organizzativa Gestione Urbanistica;

RILEVATO che tale verifica, redatta secondo i criteri dell'allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, argomenta che non è necessario sottoporre la variante in oggetto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS);

VISTO che a termini di legge l'autorità competente a pronunciarsi in merito a tale valutazione è la Giunta comunale, mentre il Consiglio comunale assume il ruolo di Autorità procedente;

RITENUTO che la Giunta possa esprimersi sulla valutazione stessa anche successivamente alla adozione della variante;

VALUTATO pertanto di dare corso alla adozione della variante, fermo restando che la procedura di verifica attinente alla VAS potrà e dovrà compiersi prima della approvazione della variante, e nello stesso atto deliberativo sarà dato atto di tale verifica;

RITENUTO, alla luce dei contenuti della variante, di indicare alla Giunta le seguenti autorità ambientali cui richiedere il parere in merito alla relazione ambientale soprascriptificata:

- Commissione locale per il paesaggio;

DATO ATTO che la presente variante non giunge ad interessare beni vincolati dalla Parte seconda e dalla Parte terza del D.Lgs.n. 42/2004;

DATO ATTO che il provvedimento non comporta diretti effetti sulla situazione economico-patrimoniale dell'Ente e non rappresenta né quantifica alcun riflesso contabile;

VISTE le leggi regionali 5/2007 e s.m.i., e 21/2015 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile dell'Unità Organizzativa Gestione Urbanistica arch. Raffaele Shaurli, parere conservato agli atti presso l'Ufficio proponente;

DELIBERA

1. di adottare la variante al Piano Regolatore Generale Comunale relativa al 5° lotto I.P.S.S.C.A.R. "B.Stringher" in Viale Dello Sport/Viale M. G. Nogara, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 21/2015 e s.m.i., in conformità all'elaborato redatto in data 26 settembre 2017 dall'Unità Organizzativa Gestione Urbanistica, costituito da un fascicolo unico comprendente:

- Relazione

- Zonizzazione esterno: Tavola Z3 – stralcio stato di fatto e variante

- Tavola A – Attrezzature e Servizi – stralcio stato di fatto e variante
 - Relazione sul dimensionamento – stralcio stato di fatto e variante
 - Relazione assenza effetti sulle S.I.C. (ora Z.S.C.)
 - Relazione attinente alla V.A.S.
 - Asseverazione aspetti geologici
 - Relazione – Asseverazione “variante di livello comunale” ai sensi dell’art.8, comma 9, della Legge Regionale 21/2015;
2. di allegare alla presente deliberazione, affinché ne formi parte integrante e sostanziale, l’elaborato di cui al precedente punto 1.;
 3. di stabilire che prima dell’approvazione definitiva della presente variante dovrà essere espletata la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS di cui all’articolo 12 del D.Lgs. 152/2006, con espressione formale da parte dell’Autorità competente, sulla base della relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull’ambiente;
 4. di incaricare l’Unità Organizzativa Gestione Urbanistica per tutte le procedure e gli adempimenti necessari all’approvazione della variante in argomento.

